

Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale".

Repertorio atti n. [...] del [...]

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del [...]:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali" e in particolare l'articolo 4;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" e in particolare l'articolo 68;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante: "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto legislativo..... recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183" e, in particolare, l'articolo 32, comma 3;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, che recepisce l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011 e successive integrazioni.

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 11 luglio 2014 (di seguito, per brevità, PON IOG) e il “Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” approvato con Decisione C(2014) 10100 del 17 dicembre 2014 (di seguito, per brevità, PON SPAO);

VISTO l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 29 aprile 2010, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 16 luglio 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

VISTO l’Accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 19 gennaio 2012, recante “Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l’Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011”, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012;

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)”.

CONSIDERATO

- che le regioni e le province autonome hanno sottoscritto una lettera di intenti, contenente l’impegno a partecipare al progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;
- che si ritiene utile procedere al raggiungimento di un accordo sulle finalità e modalità di attuazione del progetto sperimentale nonché sulla ripartizione dei fondi;
- che, ove ritenuto necessario, al fine di adattare il progetto sperimentale a specifiche esigenze delle regioni e province autonome, si procederà alla stipula di appositi protocolli d’intesa bilaterali con le singole regioni o province autonome di Trento e di Bolzano.

TENUTO CONTO

- che il decreto legislativo n. 81 del 2015, di riordino delle tipologie contrattuali, prevede che:
 - a) il datore di lavoro, che intende stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito anche apprendistato di 1° livello), sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, secondo uno schema definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (artt. 43, comma 6 e 46, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015);
 - b) nell’apprendistato che si svolge nell’ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all’azienda è impartita nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere

superiore al 60 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e il quarto anno;

- che il **decreto legislativo.....** prevede inoltre, all'articolo 32, alcune disposizioni di interesse per il progetto sperimentale e in particolare:
 - a) l'introduzione di alcuni incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e fino al 31 dicembre 2016;
 - b) l'incremento, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016, delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, di 27 milioni di euro per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e del decreto legislativo n. 77 del 2005. La sperimentazione è finalizzata a elaborare modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ed è promossa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, da destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale.

RITENUTO

- che ai fini del progetto sperimentale, il sistema duale può essere definito come il sistema nell'ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica dell'leFP, tramite i seguenti strumenti:
 - a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
 - b) Alternanza scuola lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005;
 - c) Impresa formativa simulata, quale strumento propedeutico all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato, in particolare per gli studenti quattordicenni.
- che in coerenza con le previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, ai fini del progetto sperimentale, per "formazione duale" si intende quella per la quale si realizzano le seguenti condizioni:
 - a) il corso si svolge nell'ambito della regolazione dell'leFP, e pertanto nel rispetto dei principi e dei livelli essenziali definiti dagli articoli da 15 a 22 del decreto legislativo n. 226 del 2005;
 - b) Il programma prevede periodi di applicazione pratica (con gli strumenti dell'apprendistato, dell'alternanza scuola lavoro e dell'impresa formativa simulata) non inferiori al 40 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno. In caso di alternanza scuola lavoro o impresa simulata il periodo di applicazione pratica non potrà essere inferiore a 400 ore annue.

IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO CONVENGONO

1) **Obiettivi e struttura del progetto sperimentale**

Il progetto sperimentale è finalizzato a porre in essere azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'leFP, facilitando le transizioni tra sistema di formazione professionale e il mondo del lavoro.

Il progetto sperimentale si muove nell'ambito della normativa nazionale vigente, sia in relazione ai livelli minimi delle prestazioni fissati, con riferimento alla formazione in leFp, dal decreto legislativo n. 226 del 2005, sia in relazione alla nuova normativa dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015.

Il progetto sperimentale è articolato secondo il seguente schema, e ai successivi punti 5) e 6):

Linea 1. Sviluppo e rafforzamento del sistema di *placement* dei centri di formazione professionale pubblici e privati (di seguito, per brevità, CFP) esclusi quelli già individuati quali possibili destinatari delle azioni nelle precedenti edizioni e fasi del progetto "FlxO".

Linea 2. Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.

2) Avvio e durata del progetto sperimentale

Il progetto sperimentale, da avviarsi nell'anno formativo 2015/2016, ha durata corrispondente a quella dei percorsi formativi oggetto del presente accordo e si conclude con la realizzazione delle attività previste. Le risorse di cui al punto 4 gravano sugli esercizi finanziari 2015 e 2016.

3) Figure professionali di riferimento

Le figure professionali di riferimento sono quelle afferenti alle qualificazioni inserite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, di cui all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, nonché all'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 19 gennaio 2012, recante "Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011", recepito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012;

4) Risorse finanziarie

La linea 1 del progetto sperimentale è finanziata nell'ambito delle risorse dei Programmi Operativi Nazionali, gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

La linea 2 è finanziata con 60 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016, a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, della legge n. 144 del 1999, così come integrate dall'articolo 32, comma 3, **del decreto legislativo...**

Ogni annualità è destinata al finanziamento dell'intera attività finalizzata a condurre la persona al conseguimento di uno dei titoli del progetto sperimentale.

5) Linea 1. Sviluppo e rafforzamento del sistema di *placement* dei CFP.

La Linea 1 del progetto sperimentale si articola nelle seguenti fasi:

a) selezione dei CFP da coinvolgere:

Italia Lavoro S.p.A., in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla predisposizione e pubblicazione di un avviso pubblico destinato ai CFP accreditati allo svolgimento dei percorsi di leFP a livello regionale, perché esprimano la propria disponibilità a partecipare al progetto sperimentale, fissando i criteri per assicurare la partecipazione delle diverse aree territoriali. Al fine di garantire una maggiore efficacia al progetto sperimentale e di assicurare lo scambio di buone prassi sull'intero territorio nazionale, i criteri tengono conto anche della dimensione nazionale delle reti formative. In mancanza di un sistema regionale di accreditamento per l'lefp si fa riferimento ai criteri di selezione dei soggetti individuati a livello nazionale dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 11 2007, allegato all'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

b) Costituzione o rafforzamento di uffici di orientamento e *placement* all'interno dei CFP.

Ai CFP selezionati sono erogati da Italia Lavoro S.p.A. i seguenti servizi:

- Supporto all'organizzazione dell'ufficio di orientamento e *placement* e dei relativi servizi attraverso la definizione e il trasferimento di un modello organizzativo elaborato sulla base delle esperienze maturate nelle scuole secondarie superiori e nelle università e dello specifico contesto del CFP. Il modello, che è trasferito mediante l'organizzazione di specifici incontri e con supporto *on line*, prevede moduli riguardanti:
 - o l'organizzazione dell'ufficio;
 - o i servizi da erogare (orientamento professionale, bilancio e certificazione delle competenze, *matching* imprese/allievi, organizzazione percorsi di alternanza scuola lavoro e tirocini, gestione dei protocolli con le imprese);
 - o i profili degli operatori da coinvolgere;
 - Formazione degli operatori dei CFP sulle principali attività svolte e sui servizi da erogare, secondo moduli erogati in base alle diverse esigenze dei CFP.
 - Supporto eventuale ai CFP nell'iscrizione al portale *ClicLavoro*, ai fini dell'inserimento nell'Albo dei soggetti autorizzati alle attività di intermediazione.
 - Supporto ai CFP selezionati per l'attivazione e la gestione dei contratti di apprendistato di 1° livello e dei percorsi di alternanza scuola lavoro. Italia Lavoro S.p.A. trasferisce ai CFP selezionati, informazioni, procedure e strumenti per l'attivazione e la gestione di contratti di apprendistato di 1° livello e dei percorsi di alternanza scuola lavoro, con particolare riferimento a:
 - o formazione degli operatori sugli aspetti normativi e operativi del nuovo apprendistato;
 - o predisposizione di materiale informativo/formativo sul nuovo apprendistato da distribuire alle imprese interessate;
 - o trasferimento di un modello operativo affinché i CFP siano in grado di supportare le imprese negli adempimenti necessari per l'accesso degli allievi all'alternanza scuola lavoro o all'apprendistato;
 - o impostazione di un sistema di monitoraggio degli esiti delle azioni promosse.
 - Supporto alla fase di *scouting* delle imprese interessate all'attivazione di contratti di apprendistato di 1° livello o a percorsi di alternanza scuola lavoro. Italia Lavoro S.p.A. supporta i CFP nella promozione dell'apprendistato presso i datori di lavoro, al fine di individuare imprese disponibili ad assumere apprendisti di 1° livello o ad ospitare allievi dei percorsi di leFP nell'ambito di progetti di alternanza scuola lavoro, attraverso le seguenti azioni:
 - o analisi della domanda potenziale a livello territoriale;
 - o campagna informativa "diffusa", rivolta a consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni datoriali ecc., relativa ai vantaggi e ai vincoli del contratto di apprendistato di 1° livello e alle opportunità dell'alternanza scuola lavoro;
 - o individuazione di imprese potenzialmente interessate;
 - o informazione approfondita alle imprese potenzialmente interessate, relativa ai vantaggi e ai vincoli del contratto di apprendistato di 1° livello, nonché agli adempimenti necessari all'assunzione e alla gestione dell'apprendista;
 - o raccolta della manifestazione di interesse, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, da parte delle imprese e definizione della qualifica o del diploma professionale (correlazione tra qualifica contrattuale rispondente al fabbisogno professionale espresso dall'impresa e figura di qualifica/diploma leFP).
 - Assistenza tecnica e affiancamento dei CFP per il coinvolgimento e l'orientamento dei giovani da avviare ai corsi leFP.
Italia Lavoro S.p.A. supporta i soggetti formativi nella fase di avvio del progetto sperimentale, con particolare riferimento alle azioni volte al coinvolgimento dei giovani e alla fase di orientamento per la scelta del corso più adatto ad ognuno dei candidati. In collaborazione con Italia Lavoro S.p.A. e, in coerenza con le modalità e i parametri di costo definiti nell'ambito del programma operativo "Iniziativa Occupazione Giovani", i soggetti formativi svolgono attività finalizzata al coinvolgimento dei giovani, alla effettuazione di colloqui di orientamento e al *placement* dei giovani.
- c) Eventuali incentivi finalizzati alla copertura dei costi di tutoraggio aziendale.

6) Linea 2. Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale.

Le risorse destinate alla linea 2 sono ripartite tra le regioni e le province autonome sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 settembre 2014.

Le regioni e le province autonome destinano le risorse, in coerenza con la programmazione regionale in materia, coinvolgendo almeno i CFP selezionati sulla linea 1 del progetto.

I percorsi formativi attivati nell'ambito del progetto sperimentale devono avere una durata coerente quanto stabilito nel decreto legislativo n. 226 del 2005 e con le disposizioni regionali in materia e potranno essere realizzati attraverso una o più delle seguenti modalità, anche complementari:

1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al 40 per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per il terzo e quarto anno;
2. alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue;
3. impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.

Possono essere oggetto del progetto sperimentale anche percorsi modulari per la qualificazione e la riqualificazione, in quanto facenti parte del sistema di leFP regionale, da specificare nel protocollo d'intesa bilaterale con la regione o provincia autonoma interessata.

7) Individuazione dei costi della formazione e dei servizi e rendicontazione.

In relazione ai costi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con le regioni e le province autonome, definisce un parametro unico nazionale, mediante l'individuazione delle Unità di costo standard (UCS), anche verificando la possibilità di definire meccanismi premiali per i CFP coinvolti, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi. Essa deve essere "giusta, equa, verificabile e definita in anticipo". Nelle more della definizione di quanto sopra, si procederà secondo le modalità di rendicontazione a costi reali ovvero secondo le modalità di rendicontazione a costi standard già in uso nelle regioni e province autonome.

8) Raccolta dati, monitoraggio e valutazione

Le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione dei dati individuali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del sistema SISTAF (Sistema Statistico della Formazione professionale), per l'utilizzo del quale possono essere previste azioni di supporto da parte di Italia lavoro S.p.A. alle regioni, laddove necessario.

Il sistema informativo SISTAF consente la raccolta dei dati necessari per il monitoraggio continuo dell'iniziativa. Tali dati sono messi in collegamento con gli altri dati detenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi incluso l'archivio delle comunicazioni obbligatorie, quale utile strumento per effettuare valutazioni di impatto e per calcolare indicatori quali il tasso di occupazione a diverse scadenze temporali dalla fine del periodo formativo.

Accanto a tali strumenti, possono essere sviluppate indagini *ad hoc* di *customer satisfaction*, a carico del PON SPAO.

In presenza di sistemi informativi regionali adeguati, i dati devono essere raccolti per il tramite di appositi servizi *online* della singola regione e provincia autonoma, previo collaudo dei sistemi di dialogo cooperativo con il SISTAF.

9) Cabina di regia per le regioni in transizione e meno sviluppate

Al fine di favorire soluzioni condivise, tenendo conto delle specificità delle regioni in transizione e meno sviluppate, viene costituita una cabina regia, composta da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da rappresentanti delle regioni interessate, per dare impulso alle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale e per il buon esito del presente progetto sperimentale.